

Allegato A al DR

BANDO

Art. 1

Indizione della procedura pubblica di selezione

E' indetta la procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato di ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track (RTT), a tempo pieno, della durata di sei anni, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30.12.2010, n.240 – **COD. RTT-2026-01**, di cui all'Allegato 1 che è parte integrante del presente Bando.

La partecipazione alla procedura selettiva avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 1856 del 28.6.2024, specificate per la procedura di cui trattasi nel presente Bando e nell'Allegato 1 sopra citato.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva

I requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva di cui trattasi sono analiticamente indicati nell'Allegato 1, che è parte integrante del presente Bando.

Non possono partecipare alla procedura selettiva di cui al presente Bando:

- 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che non possiedano idoneità fisica all'impiego;
- 3) coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o che siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o che siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- 4) coloro che siano stati già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
- 5) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Perugia;

6) coloro che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, di contratti da ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT).

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca **non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi**. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Resto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 3-bis, della L. 240/2010.

A pena di esclusione, i requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni, la tesi di dottorato e i documenti ritenuti utili per la procedura selettiva, devono essere presentati, a pena di esclusione/non valutazione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, alla pagina della piattaforma PICA: <https://pica.cineca.it/unipg/>

Al riguardo i candidati sono invitati a consultare le **Istruzioni per la presentazione della domanda di partecipazione e Le linee guida PICA**, disponibili sul sito web dell'Ateneo (<http://www.unipg.it>) selezionando in sequenza le voci "Ateneo" - "Concorsi" - "Personale docente" - "Procedure selettive Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT)".

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 23.59 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso del presente Bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esami.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Pena l'esclusione, la domanda deve essere firmata dal candidato e corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, il candidato dovrà, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

I candidati potranno accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione anche tramite identificazione attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – livello 2. In tale caso non sarà necessario firmare la domanda.

Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche. In caso di comprovata impossibilità tecnica, l'Amministrazione si riserva di accettare la domanda di ammissione trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.unipg.it, purché pervenuta entro la data di scadenza del bando. Si precisa, a tal fine, che farà fede solo il timbro di arrivo del Protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la relativa documentazione che perverranno oltre il termine di scadenza sopraindicato.

(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della corretta produzione della documentazione allegata alla domanda, si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell'art. 46 citato) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali, fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante, e con cui può essere dichiarato che la fotocopia di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un titolo di studio, di un titolo di servizio è conforme all'originale), possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini dell'Unione Europea; i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, salvo che l'utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive suddette sia consentita da convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di tali previsioni.

Coloro che provengono da Paesi non appartenenti all'Unione Europea non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare la procedura telematica per il caricamento dei titoli in formato pdf e dei certificati, rilasciati dalle competenti autorità

dello Stato di cui hanno la cittadinanza, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Gli originali di detti documenti devono essere esibiti alla commissione in sede di discussione dei titoli e produzione scientifica e, in ogni caso, prodotti all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richieste all'Ufficio Concorsi (n. telefono 075/5852219-2368), e-mail ufficio.concorsi@unipg.it.

Per la segnalazione di problemi tecnici contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/unipg/>

3.1 Redazione della domanda di partecipazione

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi **N.B.**):

- 1) l'indicazione della procedura selettiva per la quale il candidato presenta domanda;
- 2) nome e cognome;
- 3) data e luogo di nascita;
- 4) la cittadinanza posseduta;
- 5) codice fiscale;
- 6) residenza, nonché recapito se diverso dalla residenza (indirizzo, numero telefonico, indirizzo e-mail, eventuale PEC) per ogni eventuale comunicazione ai fini della procedura selettiva, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi;
- 7) il possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva per cui viene presentata domanda;
- 8) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
- 9) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- 10) solo per i cittadini italiani di sesso maschile: la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
- 11) solo per i cittadini stranieri: il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
- 12) solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- 13) di non essere stato già assunto a tempo indeterminato come professore universitario di prima o di seconda fascia o come ricercatore, ancorché cessato dal servizio;

- 14) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessato con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- 15) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Perugia;
- 16) di non aver già usufruito, per almeno un triennio, di contratti da ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT);
- 17) gli eventuali rapporti, con indicazione della relativa durata, instaurati ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 24 della L. 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca.
- 18) di avere/non avere frequentato per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università degli Studi di Perugia;
- 19) di essere o essere stato/non essere o non essere stato, per una durata non inferiore ad un anno, titolare di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 nel testo previgente l'entrata in vigore della L. 79/2022, o essere stato/non essere stato, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolare di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010 nel testo previgente l'entrata in vigore della L. 79/2022;
- 20) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, (oppure le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a carico);
- 21) di acconsentire, nel caso in cui all'Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il candidato rivesta la qualifica di controinteressato, l'invio per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, di copia della comunicazione con la

quale si notifica la richiesta di accesso e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;

22) di accettare tutte le previsioni contenute nel bando.

La mancanza di dichiarazione di cui al punto 7) da parte dei candidati comporterà **l'esclusione** dalla procedura selettiva.

I candidati che siano stati riconosciuti con disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che in relazione alla propria disabilità necessitino di specifici supporti durante lo svolgimento della prova e i candidati affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento ai sensi della Legge n. 170/2010, dovranno allegare alla domanda, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda stessa, a pena di decadenza dai benefici richiesti, esplicita istanza scritta nella quale risulti la tipologia di deficit/disturbo e l'ausilio necessario per lo svolgimento della prova, allegando copia di idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte; gli originali di detti documenti dovranno essere prodotti a richiesta dell'Amministrazione. Ai candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati, è concesso un tempo aggiuntivo pari al trenta per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione degli altri candidati.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.-

3.2 Modalità di produzione della documentazione allegata alla domanda

Verrà valutata da parte della Commissione selezionatrice esclusivamente la documentazione relativa a requisiti, titoli, pubblicazioni, tesi di dottorato e curricula caricata da coloro che presentano la candidatura sulla piattaforma PICA, secondo le modalità previste per la stessa, ed in essa visibile e residente. In particolare, saranno utilizzate solo le informazioni reperibili nella domanda e relativa documentazione allegata, mentre non verranno utilizzate informazioni reperibili dai link delle pagine web inseriti nei curricula.

Requisiti di cui al precedente art. 2

Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere comprovato mediante:

- autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (la dichiarazione del possesso degli stessi resa nella domanda e/o nel Curriculum vitae costituisce autocertificazione effettuata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), dai soggetti a ciò autorizzati ai sensi della normativa vigente (vedi **N.B.**);
- ovvero, produzione della relativa documentazione, in copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, effettuata dai medesimi soggetti di cui sopra.

In caso di titolo di studio conseguito all'estero, ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario, **a pena di esclusione**, produrre:

- 1) – o l'equipollenza/riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero, ottenuta/o ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- 2) – o copia della richiesta di riconoscimento, ai sensi dell'art. 38, comma 3.2, del D.Lgs. n. 165/2001, del titolo di studio conseguito all'estero inviata alle autorità competenti entro il termine di scadenza del presente bando. Il candidato è ammesso con riserva a partecipare alla selezione, nelle more del riconoscimento del titolo; qualora la richiesta abbia esito negativo, il candidato sarà automaticamente escluso dalla selezione, quale ne sia la fase di espletamento o l'esito e comporterà l'impossibilità di stipulare il contratto di lavoro e l'immediata decadenza dalla graduatoria di merito.

Qualora il candidato intenda ottenere il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, è tenuto a dichiararlo in domanda e lo stesso è ammesso con riserva a partecipare alla selezione e, se vincitore, ha l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento alle autorità competenti entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale; qualora l'istanza abbia esito negativo, il candidato sarà automaticamente escluso dalla selezione, quale ne sia la fase di espletamento o l'esito e comporterà l'impossibilità di stipulare il contratto di lavoro e l'immediata decadenza dalla graduatoria di merito.

Ulteriori informazioni su equipollenze/equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero sono disponibili in:

<https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli>

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere inviata **esclusivamente** in formato *pdf* tramite l'apposita sezione della procedura telematica.

Titoli

A pena di non valutazione, i titoli dovranno essere presentati in una delle seguenti modalità ed inviati esclusivamente in formato *pdf* tramite l'apposita sezione della procedura telematica:

- autocertificazione del possesso dei titoli effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (la dichiarazione del possesso degli stessi resa nel Curriculum vitae costituisce autocertificazione effettuata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), dai soggetti a ciò autorizzati ai sensi della normativa vigente (vedi **N.B.**);
- in copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, effettuata dai medesimi soggetti di cui sopra.

Curriculum vitae

Il curriculum vitae che i candidati intendono presentare dovrà essere datato e firmato ed inviato esclusivamente in formato *pdf*, **a pena di non valutazione**, tramite l'apposita sezione della procedura telematica. Le dichiarazioni in esso contenute dovranno essere dichiarate rispondenti a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dai soggetti a ciò autorizzati ai sensi della normativa vigente (vedi **N.B.**).

Pubblicazioni e tesi di dottorato

A pena di non valutazione, le pubblicazioni (nel limite massimo indicato nel relativo allegato al Bando) e la tesi di dottorato che i candidati intendono presentare dovranno essere inviate esclusivamente in formato *pdf* tramite l'apposita sezione della procedura telematica e dichiarate conformi all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, effettuata dai soggetti a ciò autorizzati ai sensi della normativa vigente (vedi **N.B.**).

Ogni pubblicazione e la tesi di dottorato non dovranno superare lo spazio di 30 Megabyte.

Sono valutabili, in riferimento alla procedura selettiva di cui al presente decreto, pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Per le pubblicazioni edite, stampate in Italia anteriormente al 2.9.2006 (data di entrata in vigore del Regolamento di cui al D.P.R. n. 252/2006), devono essere stati adempiuti gli obblighi di cui al Decreto Luogotenenziale n.660/1945;

se stampate in Italia successivamente a tale data, deve essere stato effettuato il deposito legale nelle forme di cui al D.P.R. n. 252 del 3.5.2006.

Per i testi accettati per la pubblicazione, a pena di non valutazione, deve essere allegata alla pubblicazione la relativa **lettera di accettazione** della casa editrice.

Il mancato invio delle pubblicazioni e della tesi di dottorato non equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura. Tuttavia, le Commissioni giudicatrici valuteranno i candidati solo sulla base del curriculum e dei titoli, se correttamente prodotti, e non potranno, pertanto, valutare i lavori scientifici, anche se personalmente conosciuti.

A pena di non valutazione, alle pubblicazioni, alla tesi di dottorato e ai titoli redatti in lingue diverse da quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui è consentito (vedi **N.B.**), redatta dal candidato.

A pena di non valutazione, i titoli, le pubblicazioni, la tesi di dottorato debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione universitaria non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o forza maggiore, relativi al recapito della domanda o di ogni comunicazione.

Art. 4

Esclusione dalla procedura selettiva

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.

L'esclusione per i motivi di cui al presente bando è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore, che verrà notificato all'interessato mediante raccomandata o mediante posta elettronica all'indirizzo dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

Art. 5

Costituzione della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice della procedura di cui all'art. 1 è nominata dal Rettore con proprio decreto, in conformità con quanto dispone l'art. 8 del Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 1856 del 28.6.2024. Dalla pubblicazione del decreto di nomina all'Albo on-line di Ateneo decorre il termine di 10 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsuazione per incompatibilità dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di riconsuazione.

L'istanza di riconsuazione, debitamente firmata e datata, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia e trasmessa, in formato PDF, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC protocollo@cert.unipg.it.

Qualora tutti i candidati dichiarino che non sussistono cause di riconsuazione nei confronti dei commissari il termine scade anticipatamente.

Art. 6

Procedura comparativa e adempimenti della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice effettua la valutazione dei candidati in conformità e nel rispetto di quanto dispongono l'art. 24 della legge 240/2010 e il D.M. 25.05.2011, n. 243. All'atto dell'insediamento, la Commissione predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa.

Dopo aver fissato i criteri, la Commissione procede alla verifica dell'ammissibilità dei candidati, alla luce dei requisiti di ammissione indicati nel Bando.

Effettuata la verifica dell'ammissibilità dei candidati, la Commissione giudicatrice procede preliminarmente alla valutazione dei candidati, in conformità e secondo quanto enunciato al comma 2, lett. c), dell'art. 24 della Legge 240/2010. A seguito della valutazione preliminare sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista dal bando; per la procedura di selezione di cui all'art. 1 del presente Bando **la lingua straniera richiesta**, la cui conoscenza

verrà accertata contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, è specificata nell'Allegato 1 che fa parte integrante del presente Bando.

La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la prova orale volta all'accertamento della lingua straniera potranno svolgersi in presenza o in modalità telematica, in base alle determinazioni che verranno assunte in merito dalla Commissione giudicatrice.

Il calendario relativo alla discussione e ai relativi avvisi dirigenziali è riportato nell'Allegato 1 al presente Bando.

L'Avviso dirigenziale con cui saranno comunicati l'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il diario e la modalità di espletamento della stessa verrà pubblicato all'Albo online e nel sito web dell'Ateneo almeno dieci giorni prima della discussione. Tale Avviso ha valore di convocazione formale. Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.

Qualora si verificano cause sopraggiunte ed imprevedibili di indisponibilità di uno o più Commissari, in virtù delle quali la discussione già fissata non possa essere espletata nella data stabilita, la comunicazione ai candidati relativa al rinvio della discussione verrà effettuata nel più breve tempo possibile, mediante pubblicazione di Avviso dirigenziale, all'Albo on-line dell'Ateneo, reso noto anche sul sito Web dell'Ateneo www.unipg.it selezionando in sequenza le voci "Ateneo" - "Concorsi" - "Personale docente" - "Procedure selettive Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT)".

Nel caso in cui le suddette cause imprevedibili si verificano nell'imminenza della data stabilita per la discussione e non sia quindi possibile avvertire anticipatamente i candidati, il rinvio della discussione verrà reso noto il giorno stesso della discussione, con le predette modalità.

La mancata presentazione del candidato alla discussione, o il mancato collegamento da parte dello stesso in caso di modalità telematica, sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla procedura selettiva. La discussione dei titoli e della produzione scientifica è pubblica. Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità dovranno, ai fini dell'ammissione, dichiarare in calce alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Non verranno accolte richieste di rinvio delle prove da parte dei candidati, anche se debitamente giustificate e documentate.

A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione stessa, sulla base dei criteri predeterminati. All'esito della selezione, la Commissione individua il candidato vincitore, in base al punteggio conseguito, e colloca gli altri in ordine di merito, formulando una graduatoria.

I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di 90 giorni decorrenti dalla data della prima riunione della Commissione stessa. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 7

Accertamento della regolarità degli atti e proposta di chiamata

Il Rettore accerta con proprio decreto la regolarità degli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni e, previa approvazione della graduatoria di merito, indica il candidato vincitore.

Il Rettore, nel caso in cui riscontri irregolarità, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Il decreto rettorale di approvazione degli atti viene pubblicato sul sito web istituzionale e all'Albo online dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione all'Albo online decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Viene data comunicazione al Dipartimento o Struttura richiedente il posto del Decreto rettorale di approvazione degli atti ai fini della chiamata di competenza.

Il Consiglio del Dipartimento o Struttura interessati propone al Magnifico Rettore, entro 30 giorni dal Decreto di approvazione degli atti, la chiamata del vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta richiesta ai sensi dello Statuto di Ateneo, per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto di lavoro, la quale deve avvenire entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione, ossia dalla data di adozione del Decreto rettorale recante l'approvazione degli atti della procedura di selezione. In caso di mancata stipula del contratto, per cause imputabili all'Ateneo, per i tre anni successivi l'Università non potrà bandire nuove procedure di selezione per il medesimo Gruppo Scientifico Disciplinare in relazione al Dipartimento interessato.

La validità della graduatoria di merito è disciplinata dagli artt. 9 e 10 del Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 1856 del 28.6.2024.

Art. 8

Restituzione delle pubblicazioni

I candidati potranno richiedere, trascorsi quattro mesi dalla data di pubblicazione all'albo online del decreto di approvazione degli atti della procedura ed entro i successivi due mesi, la restituzione della documentazione presentata. La restituzione sarà effettuata, nei termini sopradetti e salvo eventuale contenzioso in atto, direttamente all'interessato o a persona munita di delega. Trascorsi i termini di cui sopra l'Università non è più responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione.

Art. 9

Sottoscrizione del contratto

Il vincitore chiamato riceverà comunicazione dall'Ufficio competente, con cui verrà richiesta la produzione della documentazione necessaria alla stipula del contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con regime d'impegno previsto per il posto oggetto del presente Bando, come indicato nell'Allegato 1, entro il termine fissato dall'Ufficio stesso, pena la decadenza del diritto alla stipula del contratto.

Il rapporto di lavoro è disciplinato dal Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 1856 del 28.6.2024, dal contratto individuale, dalle disposizioni di legge e dalle norme comunitarie.

L'idoneità fisica all'impiego, requisito essenziale per l'assunzione in servizio, sarà accertata mediante visita medica effettuata, ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss.mm.ii., dal medico competente di questa Amministrazione.

In virtù di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.3.2026 e di quanto disposto con D.R. n. 1093 del 11.5.2026, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.5.2026, ai sensi dell'art. 24 – comma 8 – L. n. 240/2010, il trattamento economico del ricercatore a tempo determinato di cui all'art.24, comma 3, della L.240/2010 è determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

Il contratto avrà la durata complessiva di sei anni, non rinnovabile, e prevede un impegno orario dei titolari di contratto fissato dall'art. 6, comma 1, della Legge 240/2010 (per il tempo pieno in 1500 ore di lavoro annue; per il tempo definito in 750 ore di lavoro annue);

le ore di attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti devono essere espletate nei termini di cui all'Allegato 1 al presente Bando per la procedura a tempo determinato di cui trattasi.

L'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro online, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente per materia didattica.

L'attività di ricerca a cui è tenuto il ricercatore a tempo determinato sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all'approvazione della struttura di ricerca di appartenenza.

La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.

Per quanto riguarda le incompatibilità, si rinvia a quanto disposto dall'art. 22-ter, comma 9, della L. 240/2010, dall'art. 24, comma 3, della L. 240/2010 e dal Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 1856 del 28.6.2024.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente decreto è finalizzato esclusivamente per tutte le attività connesse alla procedura. L'informativa, resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è disponibile sul sito web dell'Ateneo (<http://www.unipg.it>) selezionando in sequenza le voci "Ateneo" - "Protezione dati personali" – "Informative".

Art. 11

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di cui al presente decreto è la Dott.ssa Rossana Ragni: e-mail ufficio.concorsi@unipg.it - Tel. 075/5852219-2368.

Art. 12

Pubblicità

L'avviso del Bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami.

Il testo integrale del Bando è pubblicato all'Albo online dell'Università degli Studi di Perugia e sul sito web dell'Ateneo (<http://www.unipg.it>) selezionando in sequenza le voci "Ateneo" - "Concorsi" – "Personale docente" - "Procedure selettive Ricercatori a tempo

determinato in tenure track (RTT)". Del Bando sarà data pubblicità, inoltre, nei siti istituzionali del MUR e dell'Unione europea.

Si consiglia di consultare periodicamente la pagina web dedicata al Bando di selezione per eventuali aggiornamenti e comunicazioni.

Art. 13

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si applica il Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 1856 del 28.6.2024.

